



**REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE
approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 5 maggio 2009,
modificato nella seduta del 4 giugno 2013,
integrato in data 8 novembre 2016 e modificato nella seduta del 2 luglio 2024**

PREMESSE

L'art. 9 del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge n.27/2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico:

"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- omissis -

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti per la che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."

Il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è stato approvato il D.M. Giustizia n. 140 in data 20 luglio 2012 (GU n. 195 del 22-8-2012).

La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, nella seduta del 17 maggio 2016, ha approvato il documento emanato dalla Commissione Liquidazione Parcelle del Triveneto "La liquidazione delle parcelle a seguito del DM 140/2012". Questo Consiglio, condividendo l'impostazione assegnata dalla Conferenza, in data 8 novembre 2016 ha assunto le specifiche deliberazioni che seguono:

1. Richiesta di parere da parte degli iscritti per l'avvio di un procedimento d'ingiunzione.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l'avvio di un **procedimento d'ingiunzione** (ex artt.633 e 636 cpc).

2. Richiesta di parere da parte degli iscritti nell'ambito di un procedimento ordinario.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l'avvio e/o nell'ambito di un **giudizio ordinario**.

3. Richiesta di parere da parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) nell'ambito di un **procedimento d'ingiunzione** (ex artt.633 e 636 cpc).

4. Richiesta di parere da parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento ordinario.

Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) nell'ambito di un **giudizio ordinario** (anche di opposizione al D.I.) il Consiglio dell'Ordine **è tenuto** ai sensi dell'art. 2233 C.C. a fornire al Giudice un **supporto**



tecnico nella comprensione della complessità della prestazione resa anche ai fini della corretta applicazione del DM 140/2012.

5. Richiesta di parere per una serie di prestazioni in parte concluse entro ed in parte concluse dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012.

Per le prestazioni ultimate entro l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) il Consiglio dell'Ordine **è tenuto** ad emettere il prescritto parere sulla base della abrogata tariffa, mentre per le prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 può valutare discrezionalmente di:

- formulare un parere anche per dette prestazioni, facendo riferimento al DM 140/2012;
- astenersi dalla formulazione di parere, per le ragioni indicate ai punti superiori.

6. Richiesta di parere da parte degli iscritti in presenza di onorari preconcordati.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti in presenza di **onorari preconcordati**.

Per la richiesta del parere di liquidazione delle parcelle relative a prestazioni terminate entro la data del 23/08/2012 valgono le disposizioni del previgente regolamento che di seguito viene riportato.

REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE

Il fascicolo da trasmettere tramite PEC (ordine@odcecvenezia.legalmail.it) deve contenere:

- 1) la richiesta di liquidazione;
- 2) la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo;
- 3) il documento da liquidare (parcella, avviso di parcella, parcella proforma, nota, ecc.), se inviato al cliente;
- 4) una breve relazione illustrativa contenente l'attività svolta, corredata dall'eventuale lettera di incarico professionale o verbale di nomina, ed ogni altra documentazione utile a dimostrare l'attività svolta. La richiesta di eventuali maggiorazioni o riduzioni dovrà essere motivata;
- 5) lo schema conforme, ovvero il prospetto contenente l'esatta e puntuale indicazione delle prestazioni effettuate e riportate in parcella con riferimento agli articoli della Tariffa Professionale (precisando comma, lettera ed eventuale tabella) e, laddove richiesto, il valore della pratica. La presentazione dello schema conforme non è necessaria solo nel caso sia dimostrabile l'esistenza di un importo preconcordato con il cliente (accordo scritto o esibizione di precedenti parcelle, regolarmente pagate, riportanti analoghi importi per le medesime prestazioni);
- 6) ricevuta del versamento delle spese di segreteria quantificate a titolo di rimborso forfettario in € 50,00 da effettuare tramite il portale dei pagamenti **pagoPA**.

L'istruttoria del fascicolo non sarà avviata in mancanza della documentazione di cui sopra.

Preliminarmente, non appena ricevuta la richiesta dell'iscritto per la liquidazione della parcella, il responsabile della Commissione Liquidazione Parcelle procederà, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta,

- ad assegnare la pratica ad un componente la Commissione, il quale assumerà il ruolo ed i compiti del "responsabile del procedimento";
- ad inoltrare, ai sensi degli artt. 7 e segg., con le modalità di cui all'art. 8 e con le finalità di



cui all'art. 10 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la valutazione sulla congruità della parcella professionale, a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in primis al/i cliente/i dell'iscritto.

Entro il termine di giorni venti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, i suddetti soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, potranno prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti.

Nel caso la Commissione Liquidazione Parcelle ritenga di assumere informazioni o documentazioni integrative, ad istruttoria avviata, la stessa verrà sospesa dalla data di richiesta fino alla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti integrativi.

Il procedimento di liquidazione della parcella dovrà concludersi, salvo sospensioni di cui al comma precedente, entro e non oltre entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Nei casi in cui fosse ritenuto opportuno da parte del Consiglio dell'Ordine, sospesi i termini sopra indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere responsabile del procedimento, su delega del primo.

Il provvedimento conclusivo viene comunicato in copia semplice alle parti che sono intervenute nel procedimento amministrativo, tramite PEC ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno dalla segreteria dell'Ordine, previo versamento da parte del richiedente della tassa di opinamento, sulla base della determinazione stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine, oltre le spese vive sostenute dall'Ordine nella procedura.

Qualora la richiesta di liquidazione precedentemente inoltrata venisse sospesa o ritirata, la comunicazione dovrà avvenire in forma scritta.

Sul sito web dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia www.odcecvenezia.it nella sezione *modulistica*, è disponibile la seguente documentazione:

- 1) richiesta di liquidazione parcella (due versioni: singolo professionista/appartenente a studio associato);
- 2) dichiarazione di assolvimento imposta di bollo;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per spese di trasferta;
- 5) indicazioni per redazione della relazione sintetica sull'attività svolta;
- 6) schema conforme.